



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2011

1. Ricorso U.C. ALBINOLEFFE S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 inflitta alla reclamante seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al calciatore Pesenti Massimiliano - nota n. 10212/380pf10-11/SP/blp del 23.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €4.000,00

2. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione di 1 punto di penalizzazione e ammenda di €20.000,00, inflitta alla Società Ascoli Calcio 1898 S.r.l., a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al Legale Rappresentate della società - nota 281/1831pf10-11/SP/blp del 12.7.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

ORDINANZA

Si osserva che con riferimento alle questioni poste con il ricorso del Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione della CDN pubblicata con Com. Uff. n. 8/CDN del 28 luglio 2011 deve rilevarsi un contrasto di orientamento tra quanto affermato da questa Corte di Giustizia Sezioni Unite in data 4 maggio 2011 e quanto di contro ritenuto dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 3 maggio 2011; si rimette, pertanto, al Presidente della Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., di valutare l'opportunità di disporre che sulla questione medesima si pronunci la C.G.F. a Sezioni Unite.

3. A.C.F. FIORENTINA S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Da Silva De Jesus Jackson seguito gara Supercoppa Primavera Tim Roma/Fiorentina del 3.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 37 del 5.9.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva De Jesus Jackson a 3 giornate effettive di gara.